

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
SESTA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Brat ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis)/2014 promossa da:

**MUTUATARIO**

- attrice -

**contro**

**BANCA**

- convenuta -

**contro**

**SOCIETÀ SRL** procuratrice di I.O. S.R.L.

- intervenuta -

Oggetto: Mutuo

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il **MUTUATARIO** conveniva **BANCA**, dinanzi al Tribunale di Milano, al fine di chiedere: la dichiarazione della gratuità del contratto di mutuo fondiario con essa stipulato in data 19.1.05 e la condanna della banca a quanto illegittimamente corrispostole in ragione di detto contratto, oltre al risarcimento del danno subito ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c.; l'accertamento della nullità della clausola sub art. 4 relativa agli interessi in ragione dell'indeterminatezza degli stessi e del piano di ammortamento alla francese, oltre che del carattere unilaterale della predisposizione degli stessi; l'accertamento della difformità tra il tasso contrattuale ed il tasso contrattuale effettivo di ammortamento; la nullità della clausola risolutiva di cui all'art. 11 del capitolato allegato al contratto di mutuo.

**BANCA** si costituiva sia in proprio, sia in veste di procuratrice di **SOCIETÀ' SRL** come da procura allegata sub A), eccependo, preliminarmente, l'avvenuta cessione del contratto *de quo* a **SOCIETÀ' SRL**. Nel merito, instava per il rigetto delle domande attoree.

Orbene, in via pregiudiziale, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva sollevato dall'istituto in proprio, alla luce delle osservazioni svolte in comparsa di costituzione a pag. 3, relativamente alla cessione del credito nell'ambito di una più ampia cartolarizzazione ex art. 58 TUB, cessione puntualmente supportata con i documenti dal n. 4 al n. 7.

E', poi, a rilevarsi che **SOCIETÀ' SRL**. si è costituita anche in qualità di procuratrice di I.O. srl in forza della procura citata e versata in atti sub doc. A).

Quanto merito, in relazione all'usura, tale profilo di illegittimità va accertato procedendo al confronto tra il tasso corrispettivo o il tasso di mora con il tasso- soglia, ma non è consentito, a tal fine, parametrare al tasso-soglia la somma dei primi due.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Silvia Brat, 25 febbraio 2016, n. 2481*

Sotto il profilo giuridico, va sottolineato che il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) intende comprendere tutti, e solo, gli oneri connessi all'erogazione del credito, e non già eventuali importi contemplati per l'ipotesi eventuale dell'inadempimento.

Un possibile cumulo di tasso corrispettivo e tasso di mora potrebbe rilevare non già con riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi, da raffrontarsi al tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario; in altri termini, potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di inadempimento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata scaduta e impagata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo della rata in scadenza, determinasse un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia; ciò è tuttavia ipotesi estremamente improbabile quando tasso corrispettivo e tasso di mora siano singolarmente al di sotto del tasso soglia, dovendo considerarsi che il tasso di mora va ad incidere non già sull'intero capitale ma sulla frazione mensile portata in ammortamento e sulla relativa quota d'interessi compresa nella rata rimasta impagata (v. come giurisprudenza costante del Tribunale di Milano ord. Pres. Cosentini in data 28.1.14, nel procedimento n. 58808/13).

Ed, invero, il superamento si potrebbe verificare quando l'inadempimento si protraesse per un numero talmente elevato di rate - ipotesi teorica incompatibile con il permanere dello stesso rapporto contrattuale - da determinare mensilmente un conteggio di interessi moratori talmente elevato che, cumulato all'interesse corrispettivo della rata in scadenza, risultasse percentualmente superiore al tasso soglia ove raffrontato al capitale mutuato.

In tal senso è anche la disciplina comunitaria, peraltro espressa in tema di contratti di credito ai consumatori, che rappresenta la fattispecie di massima tutela, rilevandosi come sia la Direttiva 2008/48/CE, sia la successiva Direttiva 2014/17/UE, affermino espressamente la rilevanza nel calcolo del TAEG dei soli costi e oneri connessi all'erogazione del credito, dovendosi escludere le voci addebitate in ragione dell'inadempimento: "*Al fine di calcolare il tasso annuo effettivo globale, si determina il costo totale del credito al consumatore, ad eccezione di eventuali penali che il consumatore sia tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel contratto di credito...*" (art.19 n.2, Direttiva 2008/48/CE); "*Il calcolo del tasso annuo effettivo globale è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito*" (art.19 n.4, Direttiva 2008/48/CE); ed, ancora, alla definizione "*costo totale del credito per il consumatore*", è detto "*...Sono escluse eventuali penali pagabili dal consumatore per la mancata esecuzione degli obblighi stabiliti nel contratto di credito*" (art.4 c.1 n.13, Direttiva 2014/17/UE).

Del resto, proprio la natura diversa degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori trova il riscontro maggiormente tangibile nel fatto che la base di calcolo dei primi è data dal capitale residuo, mentre la base di calcolo dei secondi è rappresentata solo dalla singola rata rimasta insoluta; ancora ulteriore riprova è costituita dal fatto che gli interessi corrispettivi sono parametrati sul numero di giorni effettivi e chiaramente conoscibili *ex ante*, mentre gli interessi moratori sono ancorati ad un numero di giorni non preventivamente determinabili.

Di tal che, in conclusione, l'applicazione del tasso di mora non si cumula con il tasso corrispettivo, risultando il primo 'sostitutivo' del secondo, dal momento in cui si realizza la mora.

Né in tale direzione conduce la decisione della Corte di Cassazione n. 350/13 che ha semplicemente enunciato il principio per il quale anche gli interessi moratori sono soggetti alla normativa in materia di usura e non che gli stessi si sommano agli interessi corrispettivi.

Quanto, poi, alla contestazione attorea secondo cui gli interessi di mora sarebbero stati conteggiati sulle intere rate scadute con violazione, quindi, dell'art. 1283 c.c., la stessa è smentita dall'art. 3 della del CICR del 9 febbraio 2000 riprodotto all'art. 5 del contratto di mutuo.

Parimenti è infondata la censura di parte attorea circa la supposta capitalizzazione anatocistica degli interessi.

Con il termine "*ammortamento di un prestito*" si intende la graduale restituzione del capitale prestato, unitamente agli interessi che ne conseguono, atteso che il prestito di un capitale comporta il pagamento di un interesse (art.1815 comma 1 c.c.); al mutuatario dovrà essere reso noto preventivamente il piano di ammortamento, perché ne valuti la sostenibilità, piano che varierà in funzione del numero e periodicità delle rate, tenendo conto che ogni rata comprenderà una quota di capitale e una quota di interessi. Con il termine "*piano di ammortamento alla francese*" (ovvero "a rata costante") si intende unicamente il piano che preveda rate di rimborso costanti nel tempo, ipotesi all'evidenza consentita solo in caso di mutui a tasso fisso; tale espressione (e metodologia) viene, tuttavia, estesa anche ai mutui a tasso variabile, con la particolarità che il piano di ammortamento è simulatamente calcolato sulla base del tasso vigente alla data di stipulazione (come se dovesse rimanere costante), e ciò consente di individuare, in ciascuna rata, la quota di capitale in restituzione (tanto che a volte il piano di ammortamento in tali casi riguarda il solo capitale), potendosi poi conteggiare per ciascuna rata la quota di interessi, in base al tasso variabile, sul capitale che via via residua al netto delle restituzioni di capitale effettuate con le rate precedenti.

Ora, l'ammortamento alla francese utilizza la "*legge di sconto composto*", unicamente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, ossia è formula di c.d. "*equivalenza finanziaria*" che consente di rendere uguale il capitale mutuato con la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato - e agevolmente verificabile dall'esame del piano di ammortamento- che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato). La suddetta formula non va invece ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che, come da concordanti riscontri peritali, nel piano di ammortamento alla francese risponde alla regola dell'interesse semplice, rilevandosi che, ad ogni scadenza temporale pattuita, la quota d'interessi compresa in ciascuna rata è data dal prodotto tra il debito residuo alla medesima data e il tasso d'interesse, frazionato secondo la medesima ripartizione temporale di restituzione del capitale (quindi in caso di restituzione del finanziamento a scadenze mensili, il tasso d'interesse applicato a ciascuna rata sarà pari a 1/12 dell'interesse pattuito su base annua). Ora, dalla perizia prodotta dalla difesa attorea non è emerso che la somma delle quote capitale delle varie rate sia superiore all'importo finanziato; né è risultato in ogni rata che l'interesse non sia stato conteggiato applicando al capitale residuo (ricavato sottraendo al capitale mutuato il capitale restituito nelle rate precedenti) un tasso pari al tasso pattuito su base annua frazionato con identica periodicità (e quindi 1/12 del tasso annuo in caso di 12 rate mensili).

Da ciò segue l'insussistenza di alcun effetto anatocistico.

Infine, del tutto destituita di fondamento è la domanda di accertamento dell'illegittimità delle condizioni contrattuali ritenute non sufficientemente determinate. Tale assunto è smentito dalle previsioni contrattuali di cui all'art. 4. Non solo, ma le condizioni contrattuali in questione non sono affatto predisposte unilateralmente, essendo contenute all'interno di un atto pubblico stipulato avanti al notaio.

Quanto alla dedotta illegittimità dell'art. 11 del capitolato allegato al contratto di mutuo per violazione dell'art. 40 TUB, II comma, deve rilevarsi che la clausola, nella prima parte, prevede la decadenza dal beneficio del termine nel caso di ritardato pagamento di una rata soltanto; la seconda parte, invece, prevede le ipotesi di risoluzione, ma nell'ambito dei confini disegnati dall'art. 40, II comma TUB.

Non debbono, infine, essere prese in considerazione le domande formulate dalla difesa attorea nell'ambito della memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c., posto che le conclusioni sono quelle di cui alla citazione, in difetto di altra precisazione effettuata all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Per tutte le sopra esposte considerazioni, le domande attoree vanno integralmente respinte.

*Sentenza, Tribunale di Milano, Dott. Silvia Brat, 25 febbraio 2016, n. 2481*

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ex D.M. n. 55 del 2014, previa riduzione del 50% degli importi relativi alla fase istruttoria ed a quella decisoria, in ragione del carattere documentale della controversia e dell'assenza di scritti difensivi finali.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. omissis/14 RG, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

1. dichiara il difetto di legittimazione passiva di **BANCA** in proprio;
2. rigetta tutte le domande proposte da **MUTUATARIO** contro **BANCA** quale procuratrice di **SOCIETA' SRL**
3. condanna **MUTUATARIO** a rimborsare in favore di **BANCA** in proprio e quale procuratrice di **SOCIETA' SRL**, le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 5.010,50 - oltre accessori come per legge.

Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 25 febbraio 2016.

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*